

STATUTO

IMPEGNO EDUCATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIALE CORSICA 82

Numero REA: MI - 1880734

Codice fiscale: 06270010967

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-07-2008 - Statuto completo	2
--	---

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai componenti, i quali approvano, confermano e sottoscrivono alle ore diciotto e minuti trenta.

Parte dattiloscritto sotto la mia personale direzione e parte scritto da me, occupa cinque pagine di due fogli non affogliati.

F.to Luigi Lepore

F.to Francesco Giuseppe Crotti

F.to Massimo Massagli

F.to Paola Pappafava

F.to Anna Ciuccio

F.to Maura Pozzi

F.to Maria Grazia Giovannina Obertello

F.to Davide Toso

F.to Gabriella Lucchi

F.to Beatrice Pochini

F.to Dr. Alba Maria Ferrara - Notaio -

ALLEGATO "A"

N. 95192/15110 REP.

DR. ALBA MARIA FERRARA **S T A T U T O**

**DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E OGGETTO,
NORMATIVA APPLICABILE**

Art. 1 – Denominazione e normativa applicabile

La Cooperativa è denominata

"IMPEGNO EDUCATIVO - Società Cooperativa Sociale"

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge sulle Società Cooperative Sociali di cui alla Legge 381/1991.

Alla cooperativa si applicano inoltre le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto.

I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 2 – Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Milano.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Art. 3 – Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge 381/1991, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando tra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La Cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci e può operare anche con terzi.

Art. 5 – Oggetto

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti ed interessi dei soci come più oltre determinati, l'attività della Cooperativa è la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi-assistenziali relativi alla scuola dell'obbligo e non.

La Cooperativa si propone la gestione delle iniziative e delle esperienze di scuola di ispirazione cristiana secondo l'insegnamento della Chiesa Cattolica in materia di istruzione ed educazione, anche al fine di promuovere ed integrare la mutua cooperazione tra i genitori degli alunni.

In particolare la Cooperativa intende:

- gestire asili e scuole di ogni ordine e grado, aperte anche ai non soci ed ai loro figli minori, organizzate secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica in materia di istruzione e nel rispetto della normativa vigente;
- gestire Centri Sociali e Culturali, Consultori familiari e psicopedagogici, iniziative di ogni genere a tutela dei minori e dei giovani;
- promuovere convegni, manifestazioni, incontri per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi della scuola e dell'educazione; produrre e distribuire informative, bollettini ed altri strumenti culturali analoghi;
- produrre e distribuire sussidi didattici e strumenti per l'istruzione e l'educazione, collegati alla propria attività scolastica.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Al fine di conseguire la realizzazione dei propri scopi la Cooperativa potrà:

- avvalersi dei contributi e delle previdenze pubbliche previste dalla normativa vigente nonché da quella istituenda;
- accettare finanziamenti da parte dei soci, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti;
- accettare contributi e donazioni da privati.

PATRIMONIO E MUTUALITA'

Art. 6 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna di Euro 100 (cento), e non superiore al limite stabilito dalla legge;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie e da ogni altra riserva indivisibile prevista dalla normativa vigente;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri e da qualunque liberalità che pervenga alla Cooperativa per essere impiegata al fine della realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 – Quote

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 8 – Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza

nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori/fruitori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori/fruitori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

SOCI

Art. 9 – Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali;
- le Associazioni ed Enti comunque costituiti, che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare possono essere soci tutti coloro che condividano i fini statutari della Società e che intendono collaborare al raggiungimento dello scopo sociale, secondo la seguente statuizione:

- soci fruitori: i genitori degli studenti e gli operatori, a qualsiasi titolo, nel campo socio-assistenziale ed educativo;
- soci volontari: coloro che prestano attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/1991.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci, ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere altresì ammessi come soci anche soggetti dotati di professionalità tecniche ed amministrative in quantità strettamente necessaria al buon funzionamento della società.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, e per quanto riguarda le persone giuridiche, quelle che esercitino imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi della Cooperativa.

Art. 10 – Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

se persona fisica

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadinanza e codice fiscale;

b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

se persona giuridica

la domanda di ammissione dovrà essere accompagnata da copia autentica dell'atto costitutivo della Società o Ente, attestazione sulla composizione delle cariche sociali e certificato di vigenza del Registro Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine alla domanda con provvedimento di accoglimento che verrà comunicato all'interessato ed annotato nel libro soci, o con provvedimento di rigetto che, motivato, entro sessanta giorni dalla sua adozione, unitamente alla motivazione, verrà comunicato all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Art. 11 – Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta entro un mese dalla comunicazione di accettazione della domanda di cui al precedente articolo, salva diversa disposizione del Consiglio di Amministrazione; in caso contrario la domanda si intende decaduta.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 – Trasferimento delle quote

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, nè cedute ad altri con effetto verso la Cooperativa, salvo il diritto di recesso; tale diritto non può, comunque, essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio stesso nella Cooperativa.

SCIoglimento del rapporto sociale

Art. 13 – Recesso

Il socio può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative e dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In generale può recedere il socio che non si trovi più nella condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono

darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Art. 14 – Esclusione

L'esclusione del socio può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- 4) per fallimento del socio;
- 5) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori previa intimazione da parte degli amministratori stessi al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 15 – Morte del socio

In caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

L'ammissione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 10.

In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 16 – Liquidazione e rimborso della quota

Per gli eredi del socio defunto, nonché per il socio escluso o recedente, il rimborso della quota avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, e comunque in misura non superiore al valore nominale di essa.

Il relativo pagamento deve essere effettuato nei tempi previsti dalla legge, e comprende il solo rimborso della quota di capitale effettivamente versato.

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI - RISTORNI

Art. 17 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla re-dazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 18 – Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale, indivisibile tra i soci, nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla riserva straordinaria, anch'essa indivisibile tra i soci.

Art. 19 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci operatori/fruitori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento.

Con riferimento al disposto della Legge 381/1991, si precisa che non hanno comunque alcun diritto a ristorno i soci volontari.

ASSEMBLEA**Art. 20 – Competenza**

Sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
2. la nomina e la revoca degli amministratori;
3. la nomina del Collegio Sindacale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c.;
4. la determinazione dei compensi da attribuire agli Amministratori ed ai Sindaci;
5. l'approvazione dei regolamenti;
6. le modificazioni dell'atto costitutivo;
7. la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;
8. le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società;
9. le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, c.c.;
10. tutte le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 21 – Convocazione

L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, che dovrà essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al Collegio Sindacale, almeno otto giorni prima della data dell'adunanza.

Si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci almeno cinque giorni prima dell'assemblea; i soci dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Art. 22 – Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sarà tuttavia sempre necessaria la presenza di due terzi dei soci aventi diritto al voto per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale, la fusione e la trasformazione della Società e lo scioglimento anticipato; in tal caso la delibera verrà assunta validamente con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti.

Art. 23 – Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 24 – Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Art. 25 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (se nominato), o dal Notaio se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE

Art. 26 – Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri sempre dispari, variabile da tre a nove.

Spetta all'assemblea e per la prima volta ai soci costituenti di nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione e di fissarne il numero.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori devono essere soci; gli altri possono anche essere non soci.

Art. 27 - Adunanze del Consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera raccomandata da spedire almeno sette giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax, a mano, o messaggio di posta elettronica in modo che in Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Art. 28 – Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio, vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 29 – Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Art. 30 – Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Art. 31 – Rappresentanza

La rappresentanza della Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 32 – Rimborsi - Compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati dall'assemblea dei soci all'atto della loro nomina o successivamente.

CONTROLLO**Art. 33 – Collegio sindacale**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati anche due sindaci supplenti.

Anche il presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DEVOLUZIONE

Art. 34 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge, e l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 35 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, in misura comunque non superiore a quanto stabilito all'art. 8, lettera a), del presente Statuto, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c..

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 - Regolamenti

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa.

In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste all'ultimo comma del precedente articolo 22.

F.to Luigi Lepore

F.to Francesco Giuseppe Crotti

F.to Massimo Massagli

F.to Paola Pappafava

F.to Anna Ciuccio

F.to Maura Pozzi

F.to Maria Grazia Giovannina Obertello

F.to Davide Toso

F.to Gabriella Lucchi

F.to Beatrice Pochini

F.to Dr. Alba Maria Ferrara - Notaio -